



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 19 gennaio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 3 Persone soggette all'obbligo di registrazione

¹ Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, dati sanitari le persone che:

- a. entrano in Svizzera da uno Stato o regione elencati nell'allegato 1;
- b. entrano in Svizzera con un'impresa di trasporto aereo o di autobus che offre viaggi a lunga percorrenza.

² Sono esentate da quest'obbligo le persone che:

- a. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- b. transitano attraverso la Svizzera senza alcuna sosta intermedia.

Art. 5 cpv. 1 e 4

¹ Le imprese di trasporto aereo o di autobus che trasportano persone di cui all'articolo 3 nell'ambito del traffico internazionale assicurano che tali persone registrino i loro dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 1.

¹ RS 818.101.27
² RS 818.101.1

⁴ Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfrontalieri in autobus o aereo programmati per il mese successivo.

Art. 6 cpv. 1

¹ L'UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l'esecuzione della quarantena secondo l'articolo 9 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

Art. 7 cpv. 4 lett. d ed e

⁴ Possono trasportare i seguenti passeggeri in assenza di un risultato negativo del test:

- d. le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- e. le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;

Art. 8 cpv. 2^{bis} e 3

Abrogato

Art. 9a cpv. 1 lett. e ed f, 2^{bis} e 2^{ter} lett. e e f

¹ Sono esentate dall'obbligo di test di cui all'articolo 8 e dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- e. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare che sono state vaccinate contro il SARS-CoV-2; le persone considerate vaccinate, la durata di validità della vaccinazione e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;
- f. entrano in Svizzera da Stati o regioni che non figurano nell'allegato 1 numero 1 e possono attestare di essersi contagiate con il SARS-CoV-2 e di essere considerate guarite; la durata della deroga e i tipi di attestazione ammessi sono disciplinati nell'allegato 2;

^{2bis} *Abrogato*

^{2ter} Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 9 le persone che:

- e. *Abrogata*
- f. *Abrogata*

Art. 10 Obbligo di notifica

Chi si deve sottoporre alla quarantena per le persone in entrata secondo l'articolo 9 deve notificare l'entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguire le istruzioni di tale autorità.

Art. 11a

Abrogato

Art. 11b cpv. 1

¹ Chi fornisce alloggio a livello professionale a persone che soggiornano in Svizzera per turismo o per affari deve verificare l'esistenza dei risultati negativi dei test di cui all'articolo 8 capoversi 1 e 4.

II

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019³ concernente le multe disciplinari è modificata come segue:

N. 17003 e 17004

17003. *Abrogato*

17004. *Abrogato*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 22 gennaio 2022 alle ore 00.00⁴.

19 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

³ RS 314.11

⁴ Pubblicazione urgente del 19 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).